



Ministero dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo

SERVIZIO SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE E PORTUALE
SEZIONE TECNICA -SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

tel. +39 0923 946388 – 946471 / FAX +39 0923 941020

e-mail: mazaradelvallo@guardiacostiera.it

ORDINANZA N° 45/2007

“ REGOLAMENTO DEL PORTO DI MARINELLA DI SELINUNTE ”

Il Comandante del Porto e Capo del Compartimento Marittimo di Mazara del Vallo sottoscritto:

RAVVISATA: la necessità di regolamentare gli ormeggi delle unità, da diporto e da pesca, all'interno del porticciolo di Marinella di Selinunte, pur salvaguardando l'attuale regime di libertà degli ormeggi stessi;

CONSIDERATA: la necessità di raggruppare in un'unica ordinanza le disposizioni che si sono susseguite nell'uso del predetto porticciolo;

TENUTO CONTO: del fatto che la situazione attuale, caratterizzata dalla presenza, all'interno dello specchio acqueo del porticciolo, di un numero considerevole di unità all'ormeggio o all'ancora o assicurate a corpo morto, rappresenta in generale una limitazione alla libera fruizione, ed in particolare un ostacolo all'evoluzione delle unità in movimento all'interno del medesimo bacino portuale;

CONSIDERATO: che il porticciolo di Marinella di Selinunte, ricadente nel Comune di Castelvetro, è sprovvisto di segnalazione luminosa indicante le testate dei moli, né risulta adeguatamente illuminato, e che inoltre i fondali consentono l'accesso ad unità di limitato pescaggio, in quanto i valori batimetrici degli stessi sono soggetti a continuo mutamento a causa dell'interrimento provocato dalle correnti di traversia.

VISTE: le proprie ordinanze nn°68 /97 e 02/05 datate rispettivamente 19/12/1997 e 19/01/2005.

VISTO: il Decreto Presidenziale 1 giugno 2006 che ha classificato il citato approdo come classe 3ª con vocazione turistico, da diporto e pesca;

VISTI: gli artt. 17, 30, 62, 63, 81 del Codice della Navigazione e art. 59 del Regolamento per la Navigazione Marittima;

ORDINA

Art. 1

Disciplina degli ormeggi

L' ormeggio all'interno del porticciolo di Marinella di Selinunte è ad uso pubblico, libero, ad esclusione delle aree in concessione.

Esso però può essere legittimamente effettuato solo lungo i moli e le banchine del porticciolo medesimo, e si stabilisce il seguente ordine di priorità:

- 1° unità militari, di polizia e di soccorso;
- 2° unità da pesca o da traffico;
- 3° unità da diporto. **Le unità da diporto condotte da persone a mobilità ridotta in possesso di patente nautica di categoria C hanno priorità d'ormeggio nel tratto di**

banchina di ponente, a partire dalla 1° bitta e fino alla 4° bitta, per uno spazio di 12 metri.¹

Art. 2

Regole da osservare durante la permanenza agli ormeggi

1. I capitani delle motobarche da pesca dovranno assicurare presso l'armatore/proprietario la pronta reperibilità di una componente minima d'equipaggio in grado di garantire l'esecuzione di manovre.

In particolare per le motobarche da pesca:

- Non stanziali (iscritte in altri Compartimenti), dovrà essere assicurata prontezza ad effettuare movimenti in banchina entro 30 minuti, mediante notifica di recapito presso la Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo, a meno che i capitani ed una quota di membri dell'equipaggio sufficiente per le manovre non risieda in Marinella di Selinunte e si mantenga reperibile come sopra;
 - In caso di fermo biologico od altra interruzione prevista da disposizioni inerenti concessione di contributi economici in ragione della sosta in porto, dovrà essere comunicata l'esatta posizione di ormeggio nell'ambito del porto, nonché le eventuali variazioni dello stesso ormeggio alla Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo; per le unità inferiori a 3 TSL dovrà inoltre essere immediatamente comunicato alla suddetta Capitaneria di Porto l'eventuale allaggio, il sito ove la barca è stata tirata a secco o rimessata, e la data del varo.
2. I comandanti delle unità di qualunque tipo, durante la permanenza nel porto di Marinella di Selinunte, dovranno:
- Assicurare pronta reperibilità, al fine di consentire lo spostamento dell'unità ormeggiata nei casi di pericolo e quando ritenuto necessario a fini di pubblica utilità, comunicando alla Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo – Sezione Tecnica (0923/946388 – fax 0923/941020) il proprio recapito;
 - Eseguire i movimenti, che si rendessero necessari, per permettere l'ormeggio di altre unità o spostamento per emergenza, su semplice disposizione verbale del personale della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo, anche se comunicata tramite VHF o telefono;
 - Ormeggiare in modo da non intralciare il transito o la manovra di altre unità;
 - Ormeggiare con cavi idonei ed in numero sufficienti allo scopo di non creare pericoli;
 - Tenere sotto controllo la tesatura dei cavi di ormeggio delle unità nonché regolare gli stessi durante le varie fasi di variazione di marea o di situazione di avverse condizioni meteorologiche;
 - Dare fondo all'ancora quando ormeggiati di punta;
 - Disporre l'immediato spostamento dell'unità qualora la stessa rappresenti un pericolo per le altre unità ormeggiate nello stesso specchio acqueo e per la stessa unità, anche sulla base di semplice apprezzamento discendente da perizia marinaresca.
 - Non si dovrà abbandonare nessun tipo di materiale, attrezzatura o rifiuto in banchina.

Art. 3

Navigazione nelle acque portuali

L'ingresso, l'uscita e la permanenza nello specchio acqueo all'interno del Porto rifugio di Marinella di Selinunte è consentito alle piccole unità da pesca, da traffico e da diporto. Le manovre avverranno a totale rischio di chi le effettua, ritenendosi questa Capitaneria del tutto manlevata da eventuali danni a persone e/o cose in dipendenza delle medesime, nonché della permanenza dell'unità all'interno del Porto.

¹ Modifica apportata dall'ordinanza 44/2011 in data 19 luglio 2011.

Qualora le dimensioni delle unità o le condizioni meteo-marine siano tali da non garantire il contemporaneo transito all'imboccatura del porto, le unità in entrata dovranno lasciare libero il transito a quelle in uscita.

E' fatto divieto a qualsiasi unità di sorpassare altre in fase d'entrata o di uscita dal predetto porto. Ai comandanti di unità è fatto obbligo di accertarsi, secondo i canoni della perizia marinaresca, che le condizioni meteorologiche o di visibilità, nella fase di entrata o uscita dal porto, siano tali da consentirne la piena manovrabilità in sicurezza, tenuto conto della tipologia dell'unità, fermo restando quanto già disposto al 1° comma del presente articolo (a totale rischio dei fruitori).

Inoltre, durante la navigazione nel piccolo Porto rifugio e nella rada i comandanti delle unità dovranno:

- I) Prima di iniziare la manovra, ridurre sensibilmente la propria velocità, effettuando per tempo la prova di tutti i dispositivi di manovra/acustici;
- II) Richiamare, nei casi di necessità, con l'uso del fischio, l'attenzione delle altre unità in navigazione nonché segnalare la propria presenza in caso di nebbia;
- III) Tenere pronto all'uso idonei parabordi durante il transito in prossimità di altre unità nonché durante la manovra d'ormeggio;
- IV) Mantenere l'ascolto radio in VHF sul canale 16 (solo per unità provviste d'apparato radio);
- V) Ridurre la velocità al minimo consentito in relazione alla manovrabilità quando si transita o si manovra in prossimità di altre unità ormeggiate, e comunque non superiore a 2 nodi;
- VI) Tenere le ancore pronte a dar fondo all'occorrenza;

Art. 4 **Divieti**

All'interno dello specchio acqueo del piccolo Porto rifugio compreso tra le opere foranee, nonché per un raggio di mezzo miglio dall'imboccatura, è **severamente vietato**:

- I) L'ormeggio all'interno dello specchio acqueo, sia con unità all'ancora, e sia con unità ancorata a corpo morto.
- II) Ormeggiarsi:
 1. Sulla scogliera lato est per metri 14 dalla testata dell'imboccatura del porto verso l'interno, fino alla testata del pontile in concessione (entrando lato dritto);
 2. Sulla scogliera lato sud per metri 90 dalla testata dell'imboccatura del porto verso l'interno (entrando lato sinistro);
 3. Nel tratto di specchio acqueo e banchina antistante la gru, utilizzata per il sollevamento/ammaino di barche, per metri 8,80 dalla stessa, che corrisponde al tratto che va dal sostegno della gru alla 1° bitta della banchina di ponente, al fine di consentire le operazioni predette **nonché l'imbarco e lo sbarco di persone a mobilità ridotta²**.
 4. In doppia fila nel tratto di banchina di ponente, e precisamente a partire dalla 1° bitta e fino alla 4° bitta, per uno spazio di 12 metri, al fine di consentire la manovra in sicurezza delle unità che devono dirigersi verso la gru o il distributore di carburante;
 5. Sul tratto di banchina che va dallo scalo di alaggio a metri 7,50 dalla parete lato est del distributore (totale banchina riservata al distributore Mt. 18,80).
- III) Posizionare reti o collocare attrezzi da pesca ed effettuare immersioni subacquee; limitatamente allo specchio acqueo portuale è vietata inoltre, per motivi igienici, anche la pesca con canna e bolentino.
- IV) Dare fondo all'ancora o sostare alla deriva con motore spento, a meno che non si tratti di piccole unità che si mantengono a distanza di sicurezza, anche sulla base di semplice apprezzamento discendente da perizia marinaresca, dal molo di ponente.

² Modifica apportata dall'ordinanza 44/2011 in data 19 luglio 2011.

- V) In generale svolgere qualunque attività che possa risultare d'intralcio alla libera praticabilità delle rotte di avvicinamento e del canale d'accesso al porto, salva espressa deroga concessa a mezzo autorizzazione specifica per circostanze particolari da parte di questa Capitaneria di Porto.
- VI) Effettuare prove di macchina stando agli ormeggi;
- VII) Salire a bordo di unità delle quali non si sia proprietari o membri dell'equipaggio o guardiani, salvo il diritto di passaggio a favore di soggetti che debbano legittimamente recarsi a bordo di natanti affiancati, non altrimenti raggiungibili;
- VIII) Avvicinarsi, in qualunque modo, a meno di trecento metri da navi militari, di qualunque nazionalità, ancorate in rada;
- IX) Trasferire zattere od altri piccoli galleggianti adibiti a servizi portuali con persone a bordo.

Art. 5

Richiesta di approdo e comunicazioni di partenza di navi.

Le norme di cui al regolamento sulla disciplina e l'uso dei moli, delle banchine e delle calate del porto di Mazara del Vallo, approvate con l'ordinanza n. 14/04 datata 07/07/2004, che disciplinano le formalità per gli ormeggi (Capo III) sono rese esecutive, per quanto applicabile, anche per il piccolo Porto di Marinella di Selinunte.

Art. 6

Lavori a bordo, alaggio, varo e disarmo

Le norme di cui al regolamento sulla disciplina e l'uso dei moli, delle banchine e delle calate del porto di Mazara del Vallo, approvate con l'ordinanza n. 14/04 datata 07/07/2004, che disciplinano le operazioni di lavori a bordo, alaggio, varo e disarmo (Capo IV) sono rese esecutive, per quanto applicabile, anche per il piccolo Porto rifugio di Marinella di Selinunte.

Art. 7

Obbligo di comunicazione di esercizio attività

Coloro che intendono esercitare un'attività nell'ambito del porto, hanno l'obbligo di presentare alla Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo - Sezione Tecnica – apposita comunicazione di inizio attività, secondo quanto previsto dall'ordinanza n° 04/2005 del 01/03/2005, la cui applicazione è estesa anche al porto di Marinella di Selinunte.

Art. 8

Deposito di cose su aree portuali

Il deposito di cose sulle banchine del porto di Marinella di Selinunte è consentito previo Nulla Osta di questa Capitaneria di Porto.

Per quanto riguarda le norme che regolano la richiesta, l'importo da pagare, il deposito e le misure da attuare per quanto concerne la disciplina applicabile, viene estesa la vigenza dell'ordinanza 16/91 del 30/05/1991.

Nelle banchine del porto di Marinella di Selinunte destinate all'ormeggio di unità da pesca è vietato, di massima, depositare reti o attrezzi da pesca, fatto salvo il loro deposito provvisorio in occasione delle operazioni di imbarco/sbarco e manutenzione degli stessi, purché siano posti in appositi contenitori amovibili.

Il posizionamento deve essere tale da consentire il libero transito a mezzi e persone e comunque tale da garantire il facile accesso a persone e ai mezzi di soccorso.

Su ogni deposito di reti o attrezzi deve essere apposto un cartellino con scritte indelebili recante il nome ed il numero di iscrizione dell'unità da pesca a cui appartengono le reti o gli attrezzi da pesca.

E' fatto assoluto divieto di depositare reti in banchina, prima di averle accuratamente lavate e comunque ripulite da materiali che possano decomporsi recando nocimento alla salute e all'ambientale.

L'armatore dell'unità deve inoltre provvedere alla costante pulizia dell'area di deposito, sgomberando prontamente eventuali materiali accumulatisi.

In caso di inosservanza a quanto previsto nel presente articolo verrà disposta la rimozione d'ufficio delle reti o attrezzi da pesca³.

Art. 9

Danneggiamento degli arredi portuali

I comandi di bordo delle unità, che arrecano danni alle opere ed alle attrezzature del piccolo Porto rifugio di Marinella di Selinunte od ad altre unità, devono darne immediato avviso alla Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo e rimanere a disposizione di questa Autorità Marittima per gli accertamenti ritenuti necessari, fatto salvo l'adempimento di ogni diverso obbligo di legge.

Art. 10

Gestione di rifiuti di bordo

Le norme di cui al regolamento, approvate con l'ordinanza n. 14/04 datata 07/07/2004, che disciplinano la gestione dei rifiuti di bordo (Capo VI) sono rese esecutive, per quanto applicabile, anche per il piccolo Porto rifugio di Marinella di Selinunte.

Art. 11

Security Marittima

Le norme di cui all'ordinanza 14/2005 datata 5/5/2005 che predispone le misure idonee per prevenire la commissione di atti illeciti internazionali sono rese esecutive, per quanto applicabile, anche per il piccolo Porto rifugio di Marinella di Selinunte.

Art. 12

Operazioni di rifornimento di combustibile e oli lubrificanti

Le norme approvate con l'ordinanza n. 09/03 datata 10.02.2003, che disciplinano le operazioni di rifornimento di combustibile e di olii lubrificanti, sono rese esecutive anche per il porto di Marinella Selinunte.

Il rifornimento di combustibile per mezzo di autobotte nel porto di Marinella di Selinunte è vietato salva espressa deroga concessa a mezzo autorizzazione specifica per circostanze particolari da parte di questa Capitaneria di Porto.

Quanto previsto dal 1° comma, e, quando autorizzato espressamente, anche dal 2° comma, è consentito, nel rispetto delle norme di cui al Capo I e II del regolamento approvato con l'ordinanza di cui al predetto articolo 1, solo per i prodotti di categoria C (come classificati dal D.M. 31/07/1934).

Si fa obbligo ai concessionari di distributori automatici fissi di provvedere ad evidenziare, con striscia e scritta di colore giallo, il divieto di ormeggio riportato all'art. 4, comma 2°, numero II, punto 5, della presente ordinanza.

Art. 13

Circolazione in ambito portuale

L'intero ambito portuale di Marinella di Selinunte è da considerarsi area di lavoro e, pertanto, chiunque a qualunque titolo vi acceda, a piedi o con veicoli, fermo quanto contemplato dai commi 2 e 3, avendone diritto o essendo a ciò autorizzato, lo fa a proprio rischio e pericolo e deve adottare ogni precauzione dettata dalle condizioni di agibilità e percorribilità, e dalla destinazione delle aree ivi ricadenti, al fine di non costituire rischio e/o pericolo per la circolazione di veicoli e persone.

Per i suddetti motivi è vietato il transito di qualsiasi tipo di veicolo (si intende qualsiasi macchina, di qualsiasi specie, a trazione sia meccanica che animale, condotta dall'uomo).

³ Modifica apportata dall'ordinanza 43/2011 in data 19 luglio 2011

Da tale divieto sono esclusi coloro che avranno necessità di accedere per svolgere operazioni di carico e scarico di attrezzature attinenti alle attività di pesca e di traffico, o che dovranno utilizzare lo scalo e la gru, solo per il tempo strettamente necessario a tutte le suddette operazioni. **Parimenti sono esclusi i veicoli delle persone a mobilità ridotta che espongono l'apposito contrassegno e che devono imbarcare su unità ormeggiate in porto. A tali veicoli è altresì consentita la sosta nelle apposite aree individuate con segnaletica orizzontale e verticale.**⁴

I veicoli in uscita dal porto di Marinella di Selinunte hanno l'obbligo di fermarsi e dare la precedenza.

Possono in ogni tempo accedere veicoli militari, di polizia, di soccorso ed appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in quest'ultimo caso solo per motivi di servizio.

Le norme generali di cui all'ordinanza 13/2004 datata 1/7/2004 sono rese esecutive, per quanto applicabile, anche per il piccolo Porto di Marinella di Selinunte.

Art. 14 Planimetria del Porto

La planimetria del porto di Marinella di Selinunte, quale allegato 1, è parte integrante della presente ordinanza.

Art. 15 Abrogazione di norme

Sono abrogate le seguenti ordinanze emanate da questa Autorità Marittima:

- n° 68/1997 e n° 02/2005 datate rispettivamente 19/12/1997 e 19/1/2005.

Art. 16 Sanzioni e disposizioni finali.

I contravventori alle norme della presente ordinanza, oltre che essere considerati responsabili civilmente e penalmente dei danni eventualmente arrecati a persone e/o cose a causa delle proprie azioni e/od omissioni, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, nelle sanzioni previste dall'art. 1174 del Codice della Navigazione che prevede il pagamento di una somma da 1032,00 a 6197,00 euro oltre l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie ai sensi del successivo art. 1175 del Codice della Navigazione e/o delle altre norme speciali vigenti, ferma restando l'applicazione dell'eventuale più pregnante sanzione contemplata dal codice della navigazione o da leggi speciali.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare ed a tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di far osservare, la presente ordinanza, la cui pubblicità sarà assicurata mediante l'affissione all'Albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.mazaradevallo.guardiacostiera.it, nonché l'opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione.

Il Comune di Castelvetro è incaricato di apporre la segnaletica verticale e orizzontale prevista dalla presente ordinanza e riportata nell'allegato n.1.⁵

Mazara del Vallo, 01 ottobre '07

⁴ Modifica apportata dall'ordinanza 44/2011 in data 19 luglio 2011

⁵ Modifica apportata dall'ordinanza 44/2011 in data 19 luglio 2011

MARINELLA DI SELINUNTE

PORTICCILO

1998

